

**Studi di Diritto dell'Impresa**

ALESSANDRA ZANARDO

**COSTITUZIONE ONLINE  
E COSTITUZIONE STANDARDIZZATA  
DI SOCIETÀ DI CAPITALI**



**G. GIAPPICHELLI EDITORE – TORINO**

## INTRODUZIONE

SOMMARIO: 1. Inquadramento del tema e contesto normativo. – 2. Individuazione e delimitazione del campo di indagine.

### 1. *Inquadramento del tema e contesto normativo*

A poco più di cinquant'anni dalla direttiva 68/151/CEE<sup>1</sup>, l'interesse per lo studio della disciplina della costituzione di società di capitali ha ricevuto nuova linfa dall'ambizioso progetto (c.d. *Company Law Package*) con il quale il legislatore dell'Unione europea è tornato ad occuparsi del tema, ponendosi nel solco dei molteplici interventi di semplificazione e di digitalizzazione del diritto dell'impresa. Il progetto, nella parte che qui più interessa, è sfociato nell'adozione della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup>Prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi. La stessa, modificata per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società dalla direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, è stata codificata nella direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, che a sua volta è stata codificata nella direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017.

<sup>2</sup>Il progetto consiste in un insieme completo di misure che stabiliscono norme di diritto societario nella UE eque, moderne e in grado di favorire lo sviluppo delle imprese, e consta di due parti: la proposta di direttiva recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario e quella recante modifica della stessa direttiva per quanto concerne le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere. Cfr. le rispettive relazioni di accompagnamento, ove, oltre al passaggio richiamato in apertura della nota, è sottolineato l'obiettivo di digitalizzazione delle procedure in materia di diritto societario (ivi par. 1, «Contesto della proposta»).

Nella relazione che accompagna la relativa proposta – preceduta dalla comunicazione della Commissione del 6 maggio 2015<sup>3</sup>, dalla risoluzione del Parlamento europeo del 16 maggio 2017 sul piano d’azione UE per l’*eGovernment* 2016-2020<sup>4</sup>, da due ampi studi sull’impatto dell’utilizzo di strumenti digitali nel diritto societario<sup>5</sup> e da un report sulla digitalizzazione dell’ICLEG<sup>6</sup> – si legge che «facilitando l’interazione digitale con le autorità degli Stati membri, la proposta dovrebbe apportare notevoli vantaggi alle imprese in termini di semplificazione». Ed infatti, il leitmotiv della direttiva (UE) 2019/1151 può senz’altro individuarsi nello sviluppo e nella promozione di misure di completa digitalizzazione delle procedure inerenti all’esercizio di attività imprenditoriali, soprattutto di piccole e medie dimensioni, già nella fase del loro avvio (costituzione). Queste misure sono in grado – secondo il legislatore della UE – di facilitare la costituzione delle società di capitali<sup>7</sup> e la registrazione delle loro succursali, riducendo i

<sup>3</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Strategia per il mercato unico digitale in Europa (COM(2015) 192 final).

<sup>4</sup> 2016/2273(INI). Nella risoluzione il Parlamento, considerato che «un migliore accesso alle informazioni e un maggiore utilizzo di strumenti digitali più avanzati per le formalità relative al diritto societario durante tutto il ciclo di vita di una società dovrebbero contribuire alla certezza giuridica e ridurre le spese delle società», invitava la Commissione a prendere in considerazione ulteriori modalità di promozione delle soluzioni digitali per l’espletamento delle formalità durante il ciclo di vita di una società, il deposito elettronico di documenti delle società e la comunicazione di informazioni transfrontaliere e di altro tipo per i registri delle imprese.

<sup>5</sup> EUROPEAN COMMISSION, DIRECTORATE-GENERAL FOR JUSTICE AND CONSUMERS, *Study on digitalisation of company law*, Publications Office, 2018, e ID., *Study on digitalisation of company law: Member States report*, European Union, 2017 (c.d. *Everis Study on Digitalisation*); EUROPEAN COMMISSION, DIRECTORATE-GENERAL FOR JUSTICE AND CONSUMERS, *Assessment of the impacts of using digital tools in the context of cross-border company operations: final report*, Publications Office, 2018 (by Optimity Advisors & Tipik Legal).

<sup>6</sup> THE INFORMAL COMPANY LAW EXPERT GROUP (ICLEG), *Report on digitalisation in company law*, March 2016, reperibile all’indirizzo <https://ssrn.com/abstract=2893701>. Questo rapporto, così come i due studi richiamati alla nota precedente, nonché i loro risultati sono citati nella relazione di accompagnamento alla proposta di direttiva nella parte in cui essa richiama l’assunzione e l’uso di perizie (par. 3, «Risultati delle valutazioni ex post, delle consultazioni dei portatori di interessi e delle valutazioni d’impatto»). Per una più ampia analisi del rapporto dell’ICLEG v. A. BARTOLACELLI, *A new (?) framework (?) on digitalization in European (?) Company (?) law?*, in *Intereulaweast*, vol. V(2), 2018, p. 10 ss.; nonché, con specifico riguardo alle raccomandazioni ivi formulate e seguite dalla Commissione nel predisporre il testo della proposta di direttiva del 25 aprile 2018, M. FUENTES NAHARRO, *La digitalización del derecho de sociedades: de la SUP al Company Law Package*, in *Anales de la Academia Matritense y del Notariado*, 2019, n. 59, p. 682 ss.

<sup>7</sup> È interessante evidenziare che, nell’ambito della consultazione pubblica lanciata dalla Commissione il 21 dicembre 2021 su “*Upgrading digital company law*”, il 72% di coloro che hanno risposto alla domanda sulla digitalizzazione delle *company law procedures* (ossia 42 su 58)

costi, le tempistiche e gli oneri amministrativi connessi a tali processi, i quali derivano anche da «disposizioni che rendono più lungo il completamento dell'intero processo, in particolare quando è richiesta la presenza fisica del richiedente»<sup>8</sup>.

La misura, tra queste, più discussa e attorno alla quale si svilupperà la presente analisi è l'introduzione, per gli Stati membri, dell'obbligo di prevedere una procedura di costituzione di società di capitali che si svolga completamente online, senza che i richiedenti debbano comparire di persona dinanzi a un'autorità o a qualsiasi persona od organismo incaricato di occuparsi (di fasi) della costituzione.

All'obiettivo di semplificazione (e conseguente accelerazione) delle procedure di costituzione di nuove imprese in forma societaria risponde anche la spinta verso l'adozione di modelli nazionali uniformi (o standard) di atto costitutivo e/o statuto<sup>9</sup>: questi pure rivestono, come si vedrà, un ruolo centrale nell'impianto della direttiva (UE) 2019/1151 e il loro utilizzo è sempre più diffuso a livello paneuropeo.

L'Italia ne ha fatto una prima esperienza nel 2012, con il modello standard di atto costitutivo e statuto della società a responsabilità limitata semplificata di cui all'art. 2463-*bis* c.c., al quale si è poi aggiunto il modello uniforme di atto costitutivo/statuto per le start-up innovative costituite in forma di s.r.l. Nonostante questi precedenti, peraltro oggetto di molte critiche per gli evidenti limiti della tecnica redazionale, nel dibattito nazionale si è parlato poco di modelli standard e del loro valore giuridico e per lo più

---

ritiene che dovrebbe essere possibile permettere la costituzione e l'iscrizione interamente online a società diverse dalle società di capitali (ad es., società di persone): v. EUROPEAN COMMISSION, DIRECTORATE-GENERAL FOR JUSTICE AND CONSUMERS (DG JUST), *Upgrading digital company law – Factual summary report of the contributions received to the public consultation*, par. 3, IV. Per un primo commento cfr. A. COHEN BENCHETRIT, *Upgrading digital Company Law: nuevos desafíos de la Comisión Europea en el ámbito de la digitalización del derecho de sociedades*, in *Diario La Ley*, 2022, n. 10010; C. MALBERTI, *La consultazione della Commissione europea nel contesto dell'iniziativa "Perfezionare il diritto societario digitale"*, in *Riv. soc.*, 2022, sez. "notizie", p. 652 ss.

<sup>8</sup> V. il considerando 8 della direttiva (UE) 2019/1151. Il passaggio relativo alla riduzione di costi, tempistiche e oneri amministrativi è spesso richiamato, talvolta con enfasi eccessiva alla luce dei dati e delle informazioni che ci fornisce la pratica, nei dibattiti e nelle riflessioni in materia. Ne è un esempio la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo che dà attuazione, nel nostro ordinamento, alla direttiva (UE) 2019/1151 (poi divenuto d.lgs. 8 novembre 2021, n. 183).

<sup>9</sup> Nel corso dell'opera si utilizzeranno entrambi i termini "atto costitutivo" e "statuto", spesso insieme, talvolta da soli, poiché non in tutti gli Stati membri si distinguono due diversi documenti da redigere ai fini della costituzione di una società di capitali. Alla luce di questa difformità a livello europeo, si è cercato, ove possibile, di mantenere i termini in lingua originale (ad es., *estatutos tipo* o *Musterprotokoll*), ricorrendo alla lingua italiana solo se necessario per rendere più agevole la lettura.

nell'ambito di analisi circoscritte al contenuto dei singoli modelli<sup>10</sup>. In particolare, si è parlato poco della loro concreta idoneità a porsi come “filtro” di legalità delle operazioni societarie. Da qui l'interesse di chi scrive per una lettura sistematica di queste iniziative.

L'uso di modelli standard si intreccia con il fenomeno della costituzione online di società di capitali, nel cui ambito il possibile ricorso ad atti costitutivi standardizzati riveste un ruolo chiave, anche ai fini del “formale” rispetto dell'art. 10 dir. (UE) 2017/1132 in materia di controlli preventivi<sup>11</sup>. Sulla questione si tornerà tra breve, limitandosi qui a ricordare che la direttiva (UE) 2019/1151, al fine di «assistere le imprese, in particolare le PMI, nella loro costituzione»<sup>12</sup>, impone agli Stati membri di mettere a disposizione modelli di atti costitutivi affinché gli stessi possano essere utilizzati per la costituzione online di società di capitali (almeno di *private limited liability companies*): questo il contenuto del “nuovo” art. 13-*nonies* dir. (UE) 2017/1132, significativamente rubricato «Modelli per la costituzione online di società» (enfasi aggiunta). Il loro utilizzo non è però circoscritto alle ipotesi di costituzione online – come dimostrano l'esperienza della s.r.l.s. italiana o delle GmbH/UG tedesche –, sebbene la loro utilità si apprezzi soprattutto in questi contesti e, nella specie, quando la procedura di costituzione è del tutto disintermediata (condotta, cioè, senza l'intervento di un notaio o di altra autorità od organismo). Allo stesso modo, l'uso di un modello standard non è requisito essenziale per accedere alle procedure di costituzione svolte interamente online; almeno non lo è in termini generali e in tutti gli Stati membri, e non lo è neppure nell'impianto della direttiva (UE) 2019/1151<sup>13</sup>, dove agli Stati si richiede solo di rendere possibile l'utilizzo di modelli, non di imporlo.

---

<sup>10</sup> Fanno eccezione il saggio di V. DI CATALDO, *Società a responsabilità limitata e autonomia statutaria. Un regalo poco utilizzato, e forse poco utile*, in *RDS*, 2011, p. 556 ss., in part. 561 ss., la cui analisi si concentra sulla (scarsa) propensione degli operatori a fruire degli spazi concessi dal legislatore della riforma del diritto societario del 2003 all'autonomia statutaria e sul rapporto tra statuto standard (nel senso di statuto tipo costruito sulla disciplina del codice civile) e statuto “atipico”; O. CAGNASSO, *La costituzione on-line delle società secondo la direttiva UE 2019/1151; le start up innovative e la clausola compromissoria*, in *Giur. arb.*, 2019, pp. 308-309, seppur nei limiti di un accenno alla “delicatezza” nella redazione di modelli standardizzati, in particolare nella s.r.l.; e, più recentemente e con specifico riferimento anche alla nuova disciplina di cui alla direttiva (UE) 2019/1151 e al d.lgs. n. 183/2021, M. STELLA RICHTER jr, *Tendenze e problemi attuali dell'autonomia statutaria*, in *Riv. not.*, 2021, p. 901 ss.

<sup>11</sup> La questione, come si vedrà, è una delle più controverse e verrà chiarita, quanto ai suoi aspetti essenziali, già in queste brevi pagine introduttive.

<sup>12</sup> Considerando 18 della direttiva (UE) 2019/1151.

<sup>13</sup> Sottolinea, comunque, giustamente il forte legame tra costituzione online e standardizzazione degli atti costitutivi A. BARTOLACELLI, *Armonizzazione, concorrenza e convergenza tra or-*

Pertanto, da un lato, anche alla luce delle esperienze nazionali e sovranazionali, le due fattispecie – costituzione online di società e costituzione c.d. “standardizzata” – si prestano ad una trattazione congiunta, poiché la direttiva (UE) 2019/1151 pone sul tavolo una serie di rilevanti questioni proprio in relazione all’utilizzo dei *templates* nella procedura online di costituzione. Dall’altro lato, e per converso, il ricorso a modelli standard di atti costitutivi/statuti nei vari paesi è un fenomeno in corso da tempo e autonomo. Esso si traduce in una facoltà che gli ordinamenti riconoscono, per esigenze di semplificazione, (spesso) di riduzione dei costi e di più agevole conoscibilità<sup>14</sup> delle regole che governeranno il nuovo soggetto giuridico<sup>15</sup>, a chi intenda creare una società; a scapito però, di norma, della flessibilità e della valorizzazione dell’autonomia statutaria. Si sottolinea che talvolta l’utilizzo di un modello standard è necessario se le parti (o la parte) vogliono costituire un certo tipo o sottotipo di società, a prescindere dalla modalità di costituzione (online od offline) utilizzata<sup>16</sup>. Ciò limita sensibilmente il potere di scelta, e quindi l’autonomia negoziale, in capo ai richiedenti assai più che nei casi di facoltatività dei modelli.

Da tutte queste considerazioni discende l’opportunità di una disamina che non sia circoscritta alla sola procedura di costituzione online di società e all’uso di modelli standard in quello specifico contesto; pur essendo, quest’ultima, per ovvie ragioni, l’ipotesi cui si dedicherà maggiore attenzione.

Nel presente lavoro, quindi, si svolgerà un’analisi il più ampia e sistematica possibile del fenomeno dell’utilizzo di modelli standard di atti costitutivi nell’attuale contesto della UE, con particolare attenzione alle esperienze, passate e presenti, dei principali ordinamenti europei. In primo luogo,

---

*dinamenti: evidenze dal diritto delle società a responsabilità limitata in Europa e in Italia*, in *Percorsi di diritto societario europeo*<sup>3</sup>, a cura di E. PEDERZINI, Torino, Giappichelli, 2016, p. 147 ss., ponendo l’accento in particolare sull’esperienza del Regno Unito.

<sup>14</sup> Ammesso, e non concesso, che per la miglior conoscibilità e comprensione delle norme di diritto societario nazionali sia sufficiente la lettura di un modello uniforme tradotto in inglese, specie se il modello considerato offre agli interessati una pluralità di opzioni, spesso scritte in modo ambiguo già nella lingua di riferimento. Sul punto ci si soffermerà ampiamente nel corso del lavoro.

<sup>15</sup> In questo senso MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, *Relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione e l’impatto delle policy a sostegno di startup e PMI innovative*, 2020, reperibile all’indirizzo <https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-impres/startup-innovative/relazione-annuale-e-rapporti-periodici#relazione-annuale>, che, nel sottolineare gli aspetti più innovativi e vantaggiosi della modalità di costituzione online delle start-up innovative, accenna al «ricorso a un modello standard di atto costitutivo e di statuto che consente rapidità di compilazione e certezza del diritto e, allo stesso tempo, è personalizzabile da parte dell’imprenditore».

<sup>16</sup> Come nel caso della s.r.l.s. italiana.

si rifletterà sull'“asserita” conformità alla legge dello schema di contratto (o atto) predisposto dalle parti in osservanza del modello standard, che si ricava dal discutibile dettato dell'art. 13-*nonies*, par. 2, dir. (UE) 2017/1132, e sugli effetti che ne derivano in termini di effettività del controllo preventivo sull'atto costitutivo/statuto. In secondo luogo, si svolgeranno alcune riflessioni sul rischio di (eccessiva) compressione dell'autonomia negoziale e di riduzione della flessibilità statutaria, fortemente valorizzate, per la s.r.l., dalla riforma del diritto societario del 2003<sup>17</sup>, in conseguenza della progressiva diffusione di modelli standard. Su tale questione, come si vedrà, incidono in modo significativo tanto la struttura e il valore giuridico dei modelli adottati nei vari Stati, quanto l'obbligatorietà o meno del loro impiego per la costituzione di un tipo sociale o per avvalersi di una specifica modalità costitutiva (ad esempio, la costituzione in via telematica).

Infine, ci si soffermerà sui vantaggi che possono invece derivare ai cittadini della UE dall'utilizzo, per le operazioni di costituzione di società, soprattutto *cross-border*, compiute interamente online, di atti costitutivi standardizzati. Se questi vantaggi, e più in generale la semplificazione del procedimento di avvio di nuove iniziative imprenditoriali, costituente il leitmotiv della direttiva (UE) 2019/1151, appaiano sufficienti a giustificare un sacrificio dell'autonomia statutaria è questione controversa e, utilizzando un efficace termine inglese, *twofold*. Ad essa si cercherà di rispondere soprattutto nelle pagine conclusive.

## 2. Individuazione e delimitazione del campo di indagine

L'indagine cui ci si accinge prenderà le mosse da un *excursus* storico sull'evoluzione della disciplina (nazionale) in materia di costituzione di società di capitali, a partire dalla seconda metà del XIX secolo, per porre l'accento sui cambiamenti – in certa misura epocali – del quadro normativo intercorsi in poco più di 150 anni. Non si può infatti non notare come la costituzione di una persona giuridica attraverso modelli standard si ponga, in una linea retta in cui sono idealmente rappresentate le diverse opzioni di modalità di costituzione possibili, all'estremo opposto rispetto al regime di autorizzazione preventiva e di approvazione dell'atto costitutivo

---

<sup>17</sup>Con pochi limiti, peraltro non da tutti condivisi: cfr., in relazione al diritto di voto, l'ampia analisi di M. SPERANZIN, *S.r.l. piccole-medie imprese tra autonomia statutaria e ibridazione dei tipi (con particolare riferimento alle partecipazioni prive del diritto di voto)*, in *Riv. soc.*, 2018, p. 335 ss.

retaggio del Codice di commercio albertino del 1842<sup>18</sup>. E la distanza è ancor più evidente se il modello uniforme può essere autonomamente compilato dalla/e parte/i interessata/e senza il coinvolgimento di un professionista abilitato o di un'autorità pubblica (com'era, fino a qualche tempo fa, per le start-up innovative in forma di s.r.l.). A questo si aggiunge la sorprendente attualità di alcuni degli interventi di personalità di spicco del panorama politico, giudiziario, accademico e professionale dell'Italia post-unitaria nel Senato del Regno, durante il lungo *iter* parlamentare che ha portato all'approvazione del Codice di commercio, che meritano pertanto di essere ricordati.

All'*excursus* storico seguirà un più ampio focus sulle norme del codice civile relative alla forma degli atti, ai controlli preventivi e all'efficacia sanante dell'iscrizione di società di capitali (s.p.a. e s.r.l.). L'analisi verterà, in primo luogo, sulle disposizioni originarie del Codice civile del 1942, che si pongono in piena continuità con le corrispondenti disposizioni del Codice di commercio; poi su quelle introdotte dalla legge di semplificazione 1999, costituenti il quadro nel quale si inserisce la nuova procedura di costituzione online.

L'attenzione che sarà dedicata nell'opera alle richiamate disposizioni codicistiche potrebbe forse sorprendere, dato il livello di consolidamento e di generale uniformità delle soluzioni raggiunto dal dibattito dottrinale in materia. Tuttavia, l'analisi si spiega – anzi si rende necessaria – per il fatto che uno dei profili più interessanti della costituzione di società mediante *templates* è proprio il rapporto tra l'uso di atti standardizzati e le prescrizioni di legge in materia di costituzione: prescrizioni da sempre dettate avendo quale esclusivo riferimento la costituzione di società mediante atti “su misura” (salvo il proliferare, nella prassi operativa, di modelli di atto costitutivo/statuto cui ispirarsi). In particolare, il profilo più problematico nell'ambito di questo rapporto, e sul quale è doveroso riflettere, è la sostanziale equivalenza, riconosciuta dalla direttiva (UE) 2019/1151 attraverso l'introduzione dell'art. 13-*nonies*, tra l'uso di un *template* e la redazione in forma di atto pubblico<sup>19</sup>; sebbene parte dei legislatori nazionali, come si

---

<sup>18</sup>Di cui il Codice di commercio del 1865 ha costituito, con lievi differenze, la riproposizione, come chiaramente emerge dalla lettura delle sue premesse («vista ...»).

<sup>19</sup>O, essendo questo il senso della disposizione, tra l'uso di modelli e i controlli preventivi di cui all'art. 10 dir. (UE) 2017/1132. È probabilmente più realistica la qualificazione che dell'operazione danno J. BORMANN, P. STELMASZCZYK, *Digitalisierung des Gesellschaftsrechts nach dem EU-Company Law Package – Zum neuen EU-Rechtsrahmen für die Online-Gründung von Kapitalgesellschaften*, in NZG, 2019, p. 611, quando osservano che l'art. 13-*nonies*, par. 2, dir. (UE) 2017/1132 è in realtà una finzione che adatta il diritto dell'Unione alle procedure di costituzione online praticate in alcuni Stati membri.

vedrà, abbia opportunamente<sup>20</sup> “arginato” gli effetti di tale previsione. L’individuazione del contenuto dei controlli preventivi (di legalità) nei vari ordinamenti – peraltro non sempre agevole<sup>21</sup> – è funzionale al ragionamento sull’effettiva equivalenza delle tecniche di controllo e delle modalità di costituzione di società di capitali.

L’analisi si estenderà poi ai due “precedenti nazionali” di *template*: il modello standard di atto costitutivo e statuto della società a responsabilità limitata semplificata, il cui uso era, e continua ad essere, condizione necessaria per costituire una s.r.l.s. ai sensi dell’art. 2463-*bis* c.c. (ossia in presenza); nonché il modello uniforme di atto costitutivo/statuto per start-up innovative in forma di s.r.l.<sup>22</sup>, anch’esso costituente una strada obbligata ma solo per poter accedere alla modalità telematica (e disintermediata) di costituzione di cui al d.l. 24 gennaio 2015, n. 3. Quest’ultimo modello, diversamente dal primo, non è più utilizzabile, poiché – come noto – il decreto del Ministro dello sviluppo economico che lo prevedeva è stato dichiarato illegittimo ed annullato dal Consiglio di Stato nel marzo del 2021<sup>23</sup>. La sua analisi resta però imprescindibile ai fini della completezza della presente indagine, anche in considerazione del fatto che qualche migliaio<sup>24</sup> di società, tra quelle ancora iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese, ha utilizzato questa modalità “semplificata” di costituzione e, pertanto, la loro *governance* è costruita sul modello uniforme.

Dopo aver concentrato l’attenzione sull’esperienza italiana – con una veloce incursione in altri settori dell’ordinamento, che pure hanno sperimentato l’uso di modelli tipizzati di contratto<sup>25</sup> –, ampio spazio sarà dedicato alle contestuali e (spesso più mature) esperienze straniere, anche alla

---

<sup>20</sup> Diverso il giudizio di A. ÁVILA DE LA TORRE, *Seguridad jurídica preventiva y constitución digital de sociedades*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2022, pp. 22-23.

<sup>21</sup> Cfr. cap. I, par. 4.

<sup>22</sup> Allegato al d.m. (Mise) 17 febbraio 2016.

<sup>23</sup> V. cap. II, par. 6.

<sup>24</sup> Dopo che la sentenza del Consiglio di Stato è stata depositata (29 marzo 2021), i dati che cominciarono a circolare, in relazione al numero di società costituite online e iscritte nella sezione speciale dedicata alle start-up innovative – dati imprecisi perché gli ultimi dati “ufficiali” raccolti dal Mise risalivano al 31 dicembre 2020 – indicavano oltre 3.500 società: numero ovviamente ridottosi nel momento in cui si sta scrivendo stanti i limiti temporali di permanenza delle società nella sezione speciale, del quale tuttavia non si ha precisa contezza. Da qui il generico e impreciso riferimento nel testo.

<sup>25</sup> Nell’ambito dell’analisi, si accennerà ad esempio ai modelli standard tipizzati per la redazione dell’atto costitutivo e dello statuto di enti del terzo settore, predisposti da reti associative ed approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’art. 47, quinto comma, c.t.s. Anche in questo caso, infatti, si è in bilico tra valorizzazione dell’autonomia negoziale e standardizzazione dei rapporti contrattuali. Cfr. cap. III, par. 1.

luce del principio di neutralità giuridica che informa il testo della direttiva (UE) 2019/1151 ed è esplicitamente richiamato in relazione al valore legale dei modelli nazionali utilizzabili per la costituzione online (v. *infra*, cap. IV). Come chiaramente espresso dal considerando 18 della direttiva, infatti, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di determinare il valore legale di tali modelli.

Lo sguardo alle esperienze nazionali è di particolare interesse per comprendere il fenomeno del ricorso a modelli standard ai fini della costituzione di società, data la loro varietà nei diversi ordinamenti. Detta varietà impone, tra l'altro, di interrogarsi sull'effettiva possibilità di individuare alcuni elementi comuni, che invero sembrano presupposti nell'impianto della direttiva (UE) 2019/1151, in grado di garantire la legalità sostanziale dell'atto costitutivo standardizzato. A tali fini, non potrà essere trascurata la funzione che i modelli hanno nei vari ordinamenti, almeno in quelli più rappresentativi – includendovi il Regno Unito, la cui esperienza, nonostante l'*exit* dalla UE, resta significativa –, e sul loro rapporto con la disciplina di default dei tipi sociali ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali.

Nel variegato panorama normativo e fattuale appena tratteggiato si innestano due iniziative della Commissione europea, cui si è in parte accennato e delle quali si darà precipuamente conto nella seconda parte del lavoro<sup>26</sup>.

Ci si riferisce, in primo luogo, alla proposta di direttiva relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (*Societas Unius Personae* – SUP), che prevede(va) ed impone(va) il ricorso a un modello uniforme di atto costitutivo per la costituzione online di una SUP<sup>27</sup>. Ai sensi di detta proposta (risalente al 2014), gli Stati membri avrebbero dovuto garantire che per la registrazione online della società fosse obbligatoriamente utilizzato un modello uniforme di atto costitutivo adottato dalla Commissione, che includesse almeno «la costituzione, le quote, il capitale sociale, l'organizzazione, i conti e lo scioglimento di una SUP»<sup>28</sup>. La proposta, come noto, è stata abbandonata nel 2018 con conseguente esito negativo dell'iniziativa legislativa. La sua disamina, tuttavia, è imprescindibile in un'analisi avente ad oggetto la regolazione dei rapporti sociali mediante modelli

---

<sup>26</sup> Ossia nel cap. IV.

<sup>27</sup> Nel considerando 25 della proposta di direttiva (COM(2014) 212 final) si legge in particolare che «al fine di ridurre i costi amministrativi e legali connessi alla costituzione di imprese e per garantire un elevato livello di coerenza nel processo di registrazione in tutti gli Stati membri, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per adottare i modelli per la registrazione e per l'atto costitutivo di una SUP».

<sup>28</sup> V. art. 11 della proposta di direttiva.

standard, anche alla luce del fatto che il modello di atto costitutivo della SUP avrebbe dovuto avere lo stesso identico contenuto per tutti gli Stati membri.

La seconda e assai più rilevante iniziativa, cui ampio spazio sarà dedicato nel prosieguo del lavoro per le ragioni evidenziate nel paragrafo precedente, è la citata direttiva (UE) 2019/1151.

Quest'ultima, unitamente all'obbligo in capo agli Stati membri di assicurare che la procedura di costituzione di taluni tipi sociali possa svolgersi interamente online, senza che sia necessaria la presenza fisica dei richiedenti (*applicants*) dinanzi a un'autorità, persona od organismo designati dal diritto nazionale, impone agli Stati di provvedere affinché siano resi disponibili modelli da (poter) utilizzare qualora le parti intendano avvalersi di questa modalità – di norma semplificata – di costituzione. Dopo qualche doveroso cenno alla genesi della direttiva, alle sue finalità e al suo contenuto, ci si soffermerà, dapprima, su alcune disposizioni comuni a tutte le procedure online ivi disciplinate, essenziali per comprendere ciò che gli Stati membri avrebbero potuto prevedere<sup>29</sup> in sede di recepimento della direttiva senza pregiudicarne gli obiettivi. Si focalizzerà poi l'attenzione sulle due disposizioni relative, rispettivamente, alla costituzione online di società e ai modelli o *templates* utilizzabili a tale scopo (artt. 13-*octies* e 13-*nonies* dir. (UE) 2017/1132), mettendone in luce i profili di criticità: criticità che riguardano, in primo luogo, proprio l'uso dei modelli standard e sono acuite dalla inadeguata tecnica redazionale utilizzata dal legislatore.

Sull'analisi del quadro normativo europeo si innesta l'ultima parte del presente lavoro, dedicata alle novità contenute nel d.lgs. 8 novembre 2021, n. 183, di recepimento della direttiva (UE) 2019/1151, emesso in attuazione della legge di delegazione europea 2019-2020 (l. 22 aprile 2021, n. 53). La disamina si concentrerà essenzialmente, *ratione materiae*, sull'art. 2 d.lgs. n. 183/2021, con il quale sono stati recepiti i citati artt. 13-*octies* e 13-*nonies*, soffermandosi soprattutto sulla scelta, condivisa con altri Stati membri (tra tutti, la Germania), di richiedere l'intervento (virtuale) del notaio anche in caso di costituzione standardizzata. Per consentire una valutazione più precisa delle opzioni di recepimento possibili, essa sarà accompagnata da un'ampia panoramica sulle scelte – anche dissimili – operate da altri ordinamenti la cui esperienza appare, per le ragioni che si spiegheranno *infra*<sup>30</sup>, più significativa. In questo quadro, particolare attenzione sarà posta sul contenuto dei modelli standard recentemente predisposti dal Mi-

---

<sup>29</sup> Il termine di recepimento della direttiva quanto alle disposizioni qui commentate è scaduto.

<sup>30</sup> Cfr. cap. V, par. 4.

se e, precisamente, sulla legittimità e ragionevolezza delle relative clausole.

La ricerca svolta tenterà di rispondere agli interrogativi che si sono posti in merito all'uso di modelli uniformi nella costituzione online e ai riflessi di detta prassi sul ruolo dell'autonomia statutaria. Inoltre, nelle pagine conclusive si svilupperanno ulteriori riflessioni riguardo alla concreta opportunità di optare per un atto costitutivo standardizzato piuttosto che per un atto su misura, alla luce delle diverse esigenze e specificità delle parti e del contenuto dei vari modelli. Tutto ciò nell'attesa che il monitoraggio previsto dall'art. 3, par. 4, dir. (UE) 2019/1151 sul funzionamento della costituzione online – che dovrebbe includere anche il numero di casi in cui sono stati utilizzati *templates* – consenta di comprendere le reali dimensioni del fenomeno<sup>31</sup> e di capire se il ricorso alla standardizzazione dei contratti di società incontrerà il favore della pratica<sup>32</sup>.

---

<sup>31</sup> Nonostante il ritardo nel recepimento della direttiva da parte di alcuni Stati membri: v. *infra*, cap. V, nt. 2.

<sup>32</sup> Ad oggi, le poche informazioni e i pochi dati circolati nella stampa quotidiana in relazione alla prassi nazionale risalgono a prima della data di entrata in vigore del decreto contenente i modelli (5 novembre 2022) e, in ogni caso, consigliano cautela, anche alla luce del non trascurabile ritardo nell'adozione del decreto ministeriale.



CAPITOLO PRIMO

DAL CODICE DI COMMERCIO ALLA L. N. 340/2000:  
LA COSTITUZIONE DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI

SOMMARIO: 1. Un *excursus* storico: la scelta del legislatore nel Codice di commercio del 1882. – 2. Le funzioni del tribunale *ex artt.* 91 e 96 cod. comm. – 3. Il mantenimento dell'omologazione degli atti costitutivi nel Codice civile del 1942. – 4. Controlli preventivi e direttiva 68/151/CEE. – 5. La costituzione del registro delle imprese e i poteri dell'ufficio del registro.

1. *Un excursus storico: la scelta del legislatore nel Codice di commercio del 1882*

Con il passaggio dallo Stato preunitario allo Stato italiano e l'approvazione – dopo una gestazione durata oltre tredici anni<sup>1</sup> – del nuovo Codice di commercio<sup>2</sup>, venne definitivamente abolito il regime di autorizzazione governativa<sup>3</sup> per la costituzione di società anonime e di società in accomandita per azioni, così come era da poco avvenuto in altri Paesi euro-

---

<sup>1</sup>I lavori iniziarono nel giugno del 1869 e la Commissione fu istituita nel settembre dello stesso anno. L'*iter* è minuziosamente ripercorso da A. PADOA SCHIOPPA, *La genesi del Codice di commercio del 1882*, in AA.VV., *1882-1982. Cento anni dal codice di commercio*, Atti del convegno internazionale di studi, Taormina 4-6 novembre 1982, Milano, Giuffrè, 1984, p. 3 ss.

<sup>2</sup>Sebbene nel presente lavoro le fonti normative siano generalmente citate con l'iniziale minuscola (tanto negli acronimi, quanto nelle citazioni per esteso), per il codice di commercio si è scelto di utilizzare la modalità di citazione con cui lo stesso è richiamato in tutti i lavori preparatori e nello stesso testo definitivo del 31 ottobre 1882 («Codice di commercio»). Per ragioni simili e per ragioni di uniformità si applicherà lo stesso criterio nel riferirsi, per esteso, al codice civile del 1942.

<sup>3</sup>Per un utile approfondimento storico, che mette in luce la differenza tra l'autorizzazione governativa e il *système de l'octroi* delle prime società anonime, v. C. DUCOULOUX-FAVARD, *L'histoire des grandes sociétés en Allemagne, en France et en Italie*, in *Rev. int. droit comp.*, 1992, p. 849 ss.; A. LEFEBVRE-TEILLARD, *L'intervention de l'État dans la constitution des sociétés anonymes (1807-1867)*, in 59(3) *Revue historique de droit français et étranger*, 1981, p. 387.

pei (in particolare in Inghilterra<sup>4</sup>, in Francia<sup>5</sup> e, infine, in Germania<sup>6</sup>).

L'art. 156 del primo Codice di commercio unitario<sup>7</sup>, infatti, nonostante due progetti di riforma presentati in quegli anni<sup>8</sup>, ancora stabiliva, sulla falsariga dell'art. 37 del *Code de commerce* 1807<sup>9</sup>, che «la società in acco-

<sup>4</sup> *An Act for the Registration, Incorporation, and Regulation of Joint Stock Companies* (1844) seguito, alcuni anni dopo, da *An Act for the Incorporation and Regulation of Joint Stock Companies and other Associations* (1856) e da *An Act for the Incorporation, Regulation, and Winding-up of Trading Companies and other Associations* (1862): cfr., sull'evoluzione del sistema inglese, R. HARRIS, *The Private Origins of the Private Company: Britain 1862-907*, in 33(2) *Oxford J. Leg. Stud.*, 2013, p. 339 ss.; J.D. TURNER, *The development of English company law before 1900*, QUECH Working Paper Series, No. 2017-01, Queen's University Centre for Economic History, 2017, reperibile all'indirizzo <http://hdl.handle.net/10419/149911>.

<sup>5</sup> *Loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés commerciales*, sub art. 21, premier e deuxième alinéas (*sociétés anonymes*) – sul cui (lungo) iter di approvazione si sofferma C. DUCOULOUX-FAVARD, *L'histoire des grandes sociétés*, cit., p. 857 ss. L'art. 21 così prevedeva: «A l'avenir les sociétés anonymes pourront se former sans l'autorisation du gouvernement. Elles pourront, quel que soit le nombre d'associés, être formées par un acte sous seing privé fait en double original». Si precisa che l'art. 37 del *Code de commerce* 1807 (*Loi* 1807-09-10, promulgata il 20 settembre 1807) sottoponeva ad *autorisation gouvernementale* la costituzione delle *sociétés anonymes*, non invece delle *sociétés en commandite par actions*: cfr. ancora C. DUCOULOUX-FAVARD, *op. cit.*, pp. 853-854.

<sup>6</sup> Con l'*Aktienrechtsnovelle* dell'11 giugno 1870, con cui venne abolita la necessità dell'approvazione statale, ancora presente nell'ADHGB 1861: v. art. 208 ADHGB 1870. Sull'evoluzione del sistema tedesco a partire dal Regno di Prussia cfr. l'analisi di F.M. MUCCIARELLI, *La costituzione digitale di società nell'evoluzione del diritto societario europeo*, in *Intelligenza artificiale e diritto: una rivoluzione?*, 3, *Proprietà intellettuale, società e finanza*, a cura di A. PAJNO, F. DONATI, A. PERRUCCI, Bologna, il Mulino, 2022, p. 375 ss.

<sup>7</sup> Ossia il Codice di commercio del Regno d'Italia del 1865, costituente una revisione del Codice di commercio albertino del 1842. Quest'ultimo a sua volta prevedeva, all'art. 46, che «la società anonima non può esistere se non è autorizzata con Regie Patenti, previo il parere del Consiglio di Stato, e se non è in pari modo approvato l'atto che la costituisce»; mentre all'art. 55 stabiliva che «l'atto che autorizza ed approva le società anonime od in accomandita [...] debba essere affisso in un coll'atto di associazione». Osserva pertanto F. GIRINO, *Genesi delle società anonime nei codici di commercio Vacca e Zanardelli: dal controllo governativo a quello giudiziario*, in *Riv. not.*, 1997, I, p. 275 ss., in part. p. 277, che l'art. 156 ha eliminato il parere del Consiglio di Stato e ha equiparato le regie patenti al decreto reale. All'autore si rimanda per l'analisi della norma e della sua *ratio*, per la quale v. altresì V. PANZIRONI, *L'omologazione degli atti sociali. La nuova competenza notarile*, Milano, Giuffrè, 2002, p. 12 ss.

<sup>8</sup> Per i cui dettagli si rinvia a U. MORERA, *L'omologazione degli statuti di società*, Milano, Giuffrè, 1988, p. 14 ss.

<sup>9</sup> Ai sensi del quale «la société anonyme ne peut exister qu'avec l'autorisation du roi, et avec son approbation pour l'acte qui la constitue ; cette approbation doit être donnée dans la forme prescrite pour les règlements d'administration publique». Sulle ragioni e sul significato della norma, nel contesto economico delle società per azioni del diciannovesimo secolo, si rimanda all'analisi di A. LEFEBVRE-TEILLARD, *L'intervention de l'État*, cit., p. 383 ss. L'autrice, in particolare, osserva (p. 389) che «l'autorisation gouvernementale n'est pas exclusivement le fruit d'une méfiance juridique; elle est aussi celui d'une méfiance politique. La puissance écono-

mandata per azioni e la società anonima non possono esistere, se non sono autorizzate con decreto reale e se non è in pari modo approvato l'atto di loro costituzione»<sup>10</sup>. Una svolta si ebbe con il progetto preliminare per la riforma del Codice di commercio, approvato dalla Commissione ministeriale il 26 aprile 1872<sup>11</sup>, il quale prevedeva, sia per le società anonime sia per le società in accomandita per azioni, la costituzione per atto pubblico (art. 88), con l'obbligo per il notaio che aveva ricevuto il contratto – e sotto la responsabilità degli amministratori – di curarne il deposito, la trascrizione e l'affissione con lo statuto sociale presso la cancelleria del tribunale di commercio nella cui giurisdizione la società avrebbe avuto sede (art. 92).

Il progetto fu sottoposto, nell'ottobre del 1873, all'esame della magistratura, delle Camere di commercio e delle università e, quanto alle Camere di commercio, le cui osservazioni furono particolarmente apprezzate, quasi tutte manifestarono il loro favore nei confronti della scelta di abolire l'autorizzazione governativa per la costituzione di società di capitali. Alla fine del 1874, un progetto ministeriale approntato dai due ministri Vigliani (Ministro di grazia e giustizia e dei culti) e Finali (Ministro d'agricoltura, industria e commercio)<sup>12</sup>, frutto di un'iniziativa per anticipare l'approvazio-

---

mique de ce nouveau type de société, les dangers qu'elle représente sont très bien perçus, même si les détenteurs du pouvoir politique ne soupçonnent pas l'ampleur que les sociétés par actions allaient revêtir par la suite. Leur possibilité de drainer des grosses masses de capitaux comporte un risque : dresser en face de l'État des colosses financiers, qui pourront utiliser une partie de leurs fonds à des fins politiques. [...] Au danger simplement politique, s'ajoute le danger à la fois politique et économique du « monopole » : tout le monde admet que l'évolution économique récente a rendu nécessaire la création de sociétés de capitaux qui peuvent, seules, réunir le capital suffisant pour faire face aux investissements considérables qu'appellent le grand commerce, mais surtout le développement industriel et celui de son infrastructure matérielle (canaux, par ex.) et financière (banques, assurances...). Le danger est qu'elles cherchent à profiter de leur situation pour établir un monopole». V. altresì, sul sistema dell'*autorisation du gouvernement*, R.T. TROP LONG, *Commentaire du contrat de société en matière civile et commerciale*, Bruxelles, Meline, Cans et Compagnie, 1843, in part. p. 176 ss., e, per ulteriori dettagli sulle vicende storiche francesi, U. MORERA, *L'omologazione*, cit., p. 7 ss.

<sup>10</sup>G. FERRI, *La disciplina delle società nel Codice di commercio del 1882*, in AA.VV., *1882-1982*, cit., p. 100, parla di «residuo storico», sottolineando che nel sistema del codice del 1865 l'autorizzazione sovrana non aveva più la funzione di creare un privilegio ed era soltanto un mezzo di controllo preventivo delle finalità, dei mezzi finanziari e della struttura organizzativa della società.

<sup>11</sup>*Progetto preliminare per la riforma del Codice di commercio del Regno d'Italia*, Firenze, Stamperia Reale, 1873.

<sup>12</sup>V. *Relazione e progetto di legge sulle società ed associazioni commerciali presentato in iniziativa al Senato dal Ministro di Grazia, Giustizia e dei Culti (Vigliani) di concerto col Ministro d'Agricoltura, Industria e commercio (Finali) nella tornata dell'8 dicembre 1874*, in A. MARGHIERI, *I motivi del nuovo Codice di commercio italiano*, III, Napoli, Ricc. Marghieri di Gius., 1885, p. 152 ss.

ne di una nuova disciplina delle società commerciali e della revisione del progetto del 1872, venne sottoposto all'esame dell'Ufficio centrale del Senato, che lo discusse tra il dicembre del 1874 e l'aprile del 1875 e a sua volta elaborò un proprio testo ("progetto senatorio").

Il progetto ministeriale prevedeva, per quanto concerne la costituzione delle società in accomandita per azioni e delle società anonime – indubbiamente una delle questioni più dibattute nel corso dell'*iter* governativo-parlamentare di approvazione del nuovo codice<sup>13</sup> –, che l'atto costitutivo fosse depositato, per cura degli amministratori, entro quindici giorni dalla sua data, nella cancelleria del tribunale di commercio. Il tribunale, sempre ai termini del medesimo articolo (art. 21)<sup>14</sup>, lo esaminava prontamente in camera di consiglio e, qualora avesse riconosciuto che erano state adempiute le disposizioni della legge, ordinava l'iscrizione della società nel registro delle società per azioni<sup>15</sup>.

Il compito di accertare il puntuale adempimento delle disposizioni di legge nell'atto costitutivo dell'istituenda società veniva pertanto assegnato, nella versione predisposta dal Ministro Finali<sup>16</sup>, al tribunale di commercio<sup>17</sup>. L'Ufficio centrale del Senato proponeva invece di affidare il compimento delle predette formalità al notaio rogante, così da eliminare ogni parvenza di intervento pubblico<sup>18</sup>.

<sup>13</sup> Tanto che A. SCIALOJA, *Natura e limiti del controllo giudiziario degli atti sociali*, in ID., *Saggi di vario diritto*, II, Roma, Soc. ed. Foro it., 1928, p. 85, osservava che «se tutti gli articoli del progetto del 1869 sulle società fossero stati discussi quanto l'art. 91, noi vivremmo ancora sotto il dominio del codice del 1865». Il pensiero dell'autore, più volte richiamato nelle pagine successive, può leggersi anche nell'ampia nota dal medesimo redatta a Cass. Torino, 17 luglio 1908, in *Foro it.*, 1909, I, c. 384 ss.

<sup>14</sup> Che corrisponde all'art. 91 del testo definitivo e può leggersi in A. MARGHERI, *I motivi*, cit., III, p. 492.

<sup>15</sup> In favore dell'affidamento al tribunale del compito di accertare l'adempimento delle condizioni prescritte dalla legge per la costituzione della società si erano espresse anche le Camere di commercio di Venezia e Arezzo: v. A. MARGHERI, *I motivi*, cit., III, p. 18 ss., in part. 21.

<sup>16</sup> Cui sembra da attribuire la paternità dell'idea di sostituire all'autorizzazione governativa un controllo giudiziario sull'atto costitutivo: v. A. SCIALOJA, *Natura e limiti del controllo*, cit., p. 87.

<sup>17</sup> Osserva, in termini generali e all'indomani della riforma che eliminerà anche il controllo giudiziario, B. LIBONATI, *Il controllo notarile sugli atti societari: spunti per una ricostruzione sistematica*, in *Riv. dir. comm.*, 2001, I, p. 188, che i controlli di legittimità sono i residui del vecchio sistema davanti all'affermarsi del nuovo sistema: spogliata del potere di autorizzare, l'autorità statale ha allora conservato il potere di verificare la correttezza della costituzione della società di capitali (come modello più affinato di organizzazione di attività in forma d'impresa).

<sup>18</sup> Il testo proposto consisteva in due articoli (artt. 21 e 22), il cui tenore era il seguente: «Nell'atto costitutivo della società in accomandita per azioni e della società anonima deve il notaio di assicurarsi che sieno adempiute tutte le disposizioni della legge, e particolarmente fatto il deposito di cui l'articolo 65. Altrimenti è responsabile, solidalmente cogli amministratori»; «L'atto

I due progetti giunsero all'esame del Senato il 27 aprile 1875, ove si avviò una discussione appassionata e dai toni elevati, che proseguì per tredici tornate, tra aprile e maggio di quello stesso anno<sup>19</sup>. Nell'ambito della discussione, il tema delle formalità necessarie per la valida costituzione di società anonime, rispetto al quale piena era la condivisione circa l'abbandono del sistema dell'autorizzazione governativa, fu una delle quattro questioni su cui il dibattito fu più acceso<sup>20</sup>. Alla fine, prevalse la proposta dell'Ufficio centrale (ossia l'affidamento al notaio del relativo compito) e, nella tornata del 26 maggio 1875, il progetto di legge venne approvato dal Senato e subito trasmesso alla Camera per la sua approvazione<sup>21</sup>.

Tuttavia, la caduta della destra e la nascita di un nuovo governo (di sinistra) presieduto da Agostino Depetris, nel quale Pasquale Stanislao Mancini fu chiamato a reggere il Ministero di grazia e giustizia e dei culti, portarono alla nomina di una nuova Commissione, suddivisa in Sottocommissioni che esaminarono separatamente le diverse parti del progetto preliminare del 1872 alla luce delle osservazioni a suo tempo presentate dalle Camere di commercio, dalla magistratura e dalle università. Per accelerare l'*iter*<sup>22</sup> lo stesso Mancini preparò un nuovo progetto ministeriale che tenesse conto del lavoro delle Sottocommissioni – senza far riesaminare i progetti separati di queste ultime dalla Commissione plenaria – e, dopo mesi di intenso lavoro, il progetto fu presentato al Senato nella tornata del 18 giugno 1877. Detto progetto abbandonava, per quanto qui rileva, la soluzione approvata dal Senato due anni prima, attribuendo al tribunale di commercio il compito di verificare l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la legale costituzione della società e di ordinare, con provvedimento in camera di consiglio, la trascrizione e l'affissione dell'atto costitutivo e dello statuto.

---

costitutivo della società in accomandita per azioni e della società anonima, dev'essere, per cura del notaio che ha ricevuto il contratto e degli amministratori, depositato, e fatto trascrivere e affiggere per intero entro quindici giorni dalla sua data nella cancelleria del tribunale di commercio»: v. A. MARGHERI, *I motivi*, cit., III, p. 492.

<sup>19</sup> Bene riassunto da A. PADOA SCHIOPPA, *Omologazione delle SpA nell'Italia post-unitaria: il ruolo del notaio*, in AA.VV., *La modernità degli studi storici: principi e valori del Notariato*, Atti del Convegno di Genova, 16 maggio 2014, in *I Quaderni della Fondazione Italiana del Notariato (e-library)*, e soprattutto in ID., *La genesi del Codice di commercio del 1882*, cit., p. 23 ss., in part. pp. 28-29.

<sup>20</sup> L'interessante e, per molti aspetti, profondamente attuale dibattito può leggersi in A. MARGHERI, *I motivi*, cit., III, p. 492 ss.

<sup>21</sup> Osserva A. SCIALOJA, *Natura e limiti del controllo*, cit., pp. 91-92, nt. 1, che il voto al Senato scaturì da un equivoco circa il contenuto del controllo affidato al tribunale nel progetto ministeriale, assai maggiore di quanto gli oppositori ritenessero. La questione è ripresa da U. MORERA, *L'omologazione*, cit., pp. 28-29.

<sup>22</sup> A. MARGHERI, *I motivi*, cit., IV, pp. 8-9.